N. R.G. 275/2025 CC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI

Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Rita Rigoni	Presidente
dott.ssa Barbara Gallo	Consigliere Istruttore
dott.ssa Valentina Verduci	Consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di II Grado iscritta al n. r.g. **275/2025 CC** da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), rispettivamente figlia e coniuge separata nonché entrambe eredi legittime di *Persona_1* con il patrocinio dell'avv. [redacted] del Foro di Venezia, giusta procura in atti;

contro

Controparte_1 (P.I. *P.IVA_1*, di seguito solo *CP_1*, con il patrocinio degli avv.ti [redacted] ed [redacted] del Foro di La Spezia, giusta procura in atti.

Oggetto: Riassunzione *ex* art. 392 c.p.c. a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione N° 29832/2024 che ha "cassato con rinvio" la Sentenza N° 2797/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia-IV Sezione Civile.

In punto: *Responsabilità sanitaria – Danno da premorienza – Liquidazione*.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* **e** *Parte_2* **-**

"Nel merito:

- ferma restando la liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo e del danno patrimoniale, già liquidati in primo grado, con la sentenza n. 220/2019, emessa dal Tribunale di Belluno e confermata dalla sentenza n. 2797/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia

PROCEDERE ALLA RILIQUIDAZIONE

*del **danno non patrimoniale permanente iatrogeno differenziale "c.d. da premorienza"**, spettante a* *Parte_2* *e [...]* *Parte_1* *quali eredi legittime della vittima primaria,* *Persona_1* *deceduto, all'età di 67 anni, nelle more del giudizio di primo grado, sopravvivendo ai fatti di malpractice medica di cui è stato vittima per **7 anni**,*

- *applicando i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29832/2024, come sopra riportati, che, cassando con rinvio la sentenza n. 2797/2021, ha statuito l'iniquità dei criteri tabellari milanesi del c.d. danno da premorienza, indicando in altri criteri, tra cui quello contemplato dalle **Tabelle Liquidatorie romane** e quello c.d. proporzionale, i sistemi liquidatori da adottare nella liquidazione della voce di danno che ci occupa, in alternativa a quello milanese, ritenuto iniquo;*
- *conformandosi al combinato disposto di cui agli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c. ed al c.d. "principio dell'integralità del risarcimento del danno" e tenendo conto della statuizione, già passata in giudicato, contenuta nella sentenza di secondo grado, n. 2797/2021, in merito alla ricorrenza dei presupposti per la **massima personalizzazione** del valore punto tabellare del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica patito dalla vittima primaria;*

e per l'effetto

accertato che *Parte_2* *e* *Parte_1* *hanno ottemperato agli obblighi di **restituzione** delle somme risarcitorie, posti a loro carico, nei confronti dell'* *Parte_3* *, dalla sentenza di appello n. 2797/2021 (essendo la stessa provvisoriamente esecutiva), come comprovato dalla distinta di bonifico che si dimette sub doc.F,*

Voglia condannare

l' *Controparte_1* *a corrispondere alle signore* *Parte_1* *e* *Parte_2* *ciascuna per la quota spettante, pari al **50%**, in qualità di eredi legittime, ai sensi del disposto di cui all'art. 581 c.c., di* *Persona_1* *le somme risarcitorie, a titolo di **danno non patrimoniale permanente iatrogeno differenziale c.d. da premorienza**, che risulteranno di giustizia, in applicazione del sistema liquidatorio invocato nelle premesse, costituito dalle Tabelle liquidatorie Romane ed. 2023 ovvero in applicazione del criterio c.d. proporzionale o di altro criterio liquidatorio indicato, come equo e legittimo dalla Suprema Corte di Cassazione, nella citata ordinanza n. 29832/2024, oltre alla **rivalutazione** ed agli **interessi compensativi**, sulle somme risarcitorie liquidandae, da calcolarsi secondo l'insegnamento elaborato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con le sentenze n. 1712/1995 e n. 61/2023.*

*Con rifusione integrale delle spese di lite del primo grado, del secondo grado di giudizio, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, comprese le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, **con distrazione** in favore del procuratore delle attrici in riassunzione che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

-Rigettarsi tutte le argomentazioni difensive, le eccezioni e le domande ex adverso svolte, in quanto infondate in fatto e in diritto".

per *CP_ n. 1:*

"*Procedere alla* ***riliquidazione del danno non patrimoniale permanente iatrogeno differenziale c.d. da premorienza****, spettante alle attrici in riassunzione iure hereditatis, applicando il criterio della proporzionalità, come indicato nel principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29832/2024, e per l'effetto determinare tale danno nella minor somma di* ***€ 112.000,00*** *circa, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'applicazione di detto criterio.*

In ogni caso:

Confermare per il resto la sentenza n. 2797/2021 della Corte d'Appello di Venezia nei capi non attinti dalla cassazione e non oggetto del presente giudizio di rinvio.

Provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, compensandole tra le parti o comunque liquidandole secondo giustizia".

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data *18.07.2016*, *Persona_1* *Parte_2* e *Pt_1* *[...]* convenivano in giudizio *CP_1* di Belluno per il risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria a loro derivati.

Gli attori esponevano che:

- a seguito di una caduta accidentale avvenuta il *02.06.2012*, *Persona_1* [redacted] dell'età di 67 anni) aveva riportato una *frattura sottotrocanterica* del femore sinistro;
- il paziente era stato ricoverato presso [redacted] di Belluno e sottoposto in data *06.06.2012* ad intervento di *osteosintesi*, risultato inefficace;
- si era reso necessario un secondo intervento chirurgico di *endoprotesi* e *cerchiaggio di diafasi* in data ***16.07.2012***;
- il paziente aveva, poi, contratto una severa infezione del sito chirurgico che gli aveva cagionato una grave invalidità permanente, con perdita dell'autonomia deambulatoria e necessità di assistenza continua;
- la Struttura Sanitaria era, quindi, da considerare responsabile dei danni ai sensi degli artt. 1218, 1228, 2043 e 2049 c.c..

I *Parte_4* rivendicavano tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, inclusi quelli riflessi in capo ai familiari del diretto interessato.

2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il *22.11.2018*, *CP_1* si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese avversarie; deducendo preesistenti serie condizioni di salute del paziente (v. *diabete*, *cirrosi epatica*, *cardiopatia*); contestando il criterio di calcolo del danno

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

differenziale; opponendosi alle richieste di *Parte_2* (separata dal marito da ben 10 anni) e di *[...]* *Parte_1* (da tempo non convivente ed autonoma dal padre).

3. La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale che accertava come il trattamento sanitario praticato a *Pt_1* fosse stato **inadeguato** e **tecnicamente scorretto**: l'osteosintesi non era stata indicata né era stata eseguita correttamente; aveva causato il cedimento della frattura, la necessità di un nuovo intervento e l'insorgenza di un'**infezione nosocomiale multiresistente**.

Il perito d'ufficio riconosceva un **nesso causale diretto** fra l'errore medico ed il significativo peggioramento delle condizioni del paziente, con aumento dei postumi permanenti dal **15% al 60%** e con prolungamento della malattia da **6 mesi a 2 anni**, oltre a sofferenza grave ed invalidità assoluta dell'arto.

Veniva attestato, **a causa dell'errore medico, un danno biologico permanente pari al 60%**.

4. Nel corso del giudizio, dopo l'udienza di precisazioni delle conclusioni, interveniva il [redacted] *[...]* *Persona_1* [redacted] (all'età di 74 anni), per cause estranee alla responsabilità medica oggetto di causa.

5. Con **Sentenza N° 220/2019**, di data ***20.05.2020***, il Tribunale di Belluno ha deciso:

"1) accertata la responsabilità della convenuta in relazione all'intervento oggetto di causa, condanna la medesima al risarcimento in favore di parte attrice delle seguenti voci di danno:

a) ***€ 470.249,00*** *a titolo di danno non patrimoniale subito da* *Persona_1* *oltre interessi legali dal sinistro al saldo;*

b) ***€ 5050,00*** *a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi legali dal sinistro al saldo;*

c) ***€ 16.596,00*** *in favore di* *Parte_1* *a titolo di danno non patrimoniale riflesso, oltre interessi legali dal sinistro al saldo;*

2) rigetta le domande di risarcimento del c.d. danno riflesso e di rimborso delle spese di trasferta formulate da *Pt_2* *[...]* *nei confronti della convenuta;*

3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano nell'importo di € 21387,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni, € 3660,00 per spese di CTP, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;

4) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della parte convenuta".

Pertanto, il Tribunale ha accertato la responsabilità dell' *Parte_3* convenuta e l'ha condannata a risarcire a *Persona_1* ***€ 470.249,00*** di danno non patrimoniale e ***€ 5.050,00*** di danno patrimoniale, oltre accessori, nonché a *Parte_1* ***€ 16.596,00*** a titolo di danno non patrimoniale riflesso.

In particolare, al punto 21. della motivazione si legge testualmente: *"Occorre precisare che alla luce delle allegazioni di parte attrice* ***non sono emerse****, nella fattispecie in esame,* ***circostanze peculiari tali da giustificare la richiesta personalizzazione del danno con un aumento dei valori tabellari***".

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

6. Avverso detta pronuncia, *CP_1* ha proposto **Appello**, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva e denunciando:

- la contraddittorietà e l'omessa motivazione circa la natura nosocomiale della *setticemia* ritenuta causa dell'invalidità del paziente;

- l'incoerenza della motivazione, in quanto il Tribunale ha stabilito che la morte in corso di causa non ha influito sul danno non patrimoniale, pur avendo affermato non vi sono le condizioni per liquidare spese future per l'acquisto di un nuovo immobile teso all'abbattimento di barriere architettoniche;

- l'erroneità della motivazione in tema di quantificazione del danno non patrimoniale.

7. In data 18.11.2019, si sono costituite in II Grado le eredi di *Persona_1* chiedendo il rigetto dell'Appello principale e proponendo Appello incidentale volto ad ottenere la riforma della pronuncia nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno non patrimoniale in favore della moglie separata.

8. Il Collegio, all'udienza dell'11.12.2019, ha respinto l'istanza di c.d. inibitoria ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

9. Con **Sentenza N° 2797/2021**, la Corte ha stabilito:

"- in parziale accoglimento del proposto appello principale e in riforma della n. 220/2019 del Tribunale di Belluno emessa in data 20.5.2019, ***rideterminа il risarcimento del danno subito da*** *Persona_1 da pagarsi da parte dell'appellante Parte_5 favore degli eredi legittimi Parte_1 e Parte_2 in complessivi* ***euro 188.048,00*** *calcolato come in parte motiva, oltre interessi legali dal fatto dannoso sino al saldo calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo l'indice ISTAT;*

- in accoglimento dell'appello incidentale di Parte_1 e Parte_2 condanna Controparte_2 [...] a ***risarcire a*** *Parte_2* ***il danno non patrimoniale riflesso*** *determinato nella somma di* ***euro 15.000,00*** *oltre interessi legali dal fatto dannoso sino al saldo calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo l'indice ISTAT;*

- condanna Controparte_2 a rifondere alle parti appellate i ***due terzi delle spese legali di entrambi i gradi*** *di giudizio e che liquida per l'intero e in € 13.400,00 per compensi ed € 560,00 per esborsi per il primo grado, oltre rimborso for. Iva e Cpa, ed in € 9.500 per compensi ed € 350,00 per rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge, per il presente grado d'appello, compensando tra le parti il restante terzo;*

-Pone definitivamente a carico di parte appellante in via principale le spese di CTU".

Dunque, la Corte ha ritenuto fondato solo in parte il gravame di [redacted] ha disatteso i primi due motivi d'Appello, confermando il nesso causale tra il trattamento sanitario inadeguato, l'infezione di origine nosocomiale ed il grave pregiudizio permanente riportato da *Pt_1* e ribadendo l'impossibilità di attribuire spese future non più liquidabili a seguito del decesso.

Per contro, la Corte ha accolto il terzo motivo, con **rideterminazione del danno non patrimoniale differenziale** mediante applicazione dei criteri del c.d. **danno intermittente** elaborati dall'Osservatorio di Milano (2018), ritenuti più adeguati nelle ipotesi di morte del danneggiato intervenuta in corso di causa.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

Il Collegio **ha ridotto l'importo risarcitorio ad *€ 188.048,00***, di cui € 105.998,00 di c.d. danno intermittente + € 77.000,00 di ITT + € 5.050,00 di danno patrimoniale, oltre alla debenza degli interessi.

Infine, il Giudice di II Grado ha reputato fondato l'Appello incidentale, riconoscendo a *Parte_2* coniuge separata, il **danno non patrimoniale riflesso** liquidato in ***€ 15.000,00***, oltre interessi.

Le spese di lite sono state poste in misura prevalente a carico dell' *Parte_3* .

Con bonifico del 06.05.2022, *Parte_1* e *Parte_2* hanno "restituito" ad *CP_1* la differenza non "confermata" in Appello di € 273.137,56.

10. Avverso siffatta decisione, *Parte_1* e *Parte_2* hanno proposto **Ricorso per Cassazione in data 16.02.2025 (n.r.g. 12490/2022)**, formulando un'unica doglianza.

Le ricorrenti hanno lamentato la violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., dell'art. 3 Cost. e dei principi di equità, parità di trattamento ed integralità del risarcimento, censurando il criterio di liquidazione del danno *iure successionis* adottato dalla Corte d'Appello in caso di morte sopravvenuta per causa indipendente dall'illecito.

Pur condividendo il riferimento alla durata effettiva della vita residua, *Parte_4* hanno stigmatizzato l'iniquità dell'applicazione delle tabelle milanesi sul danno da premorienza, ritenute lesive del principio di proporzionalità e foriere di un trattamento deteriore rispetto a soggetti ancora in vita al momento della liquidazione, invocando un risarcimento commisurato agli anni effettivamente vissuti e conforme agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità.

11. [redacted] si è costituita in sede di legittimità resistendo alle pretese avversarie.

12. Con **Ordinanza N° 29832/2024**, pubblicata il *19.11.2024,* la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso presentato da *Parte_1* e *Parte_2* **"**cassando con rinvio" la Sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato le tabelle milanesi sul danno da premorienza, ritenendole non conformi al principio di equità.

Pur ribadendo il corretto presupposto secondo cui il risarcimento *iure successionis* va parametrato alla durata effettiva della vita residua del danneggiato, la Corte ha escluso che il criterio milanese sia equo, poiché fondato sull'errata premessa della progressiva diminuzione del danno biologico nel tempo, incompatibile con la natura permanente della lesione alla salute; da ciò non può che derivare un trattamento deteriore per chi muore prima della liquidazione rispetto a chi sopravvive fino alla conclusione del giudizio, in violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Gli *Parte_6* hanno condiviso l'orientamento già espresso con l'Ordinanza N° 41933/2021, affermando che il danno da premorienza deve essere liquidato secondo un criterio proporzionale,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

assumendo come base il risarcimento spettante ad una persona rimasta in vita fino alla fine del giudizio e riducendolo in rapporto agli anni di vita effettivamente vissuti.

Per la Corte, *"Appare preferibile, alla luce di quanto si è detto, il criterio seguito dalle tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2023, nella quale si stabilisce che una quota del risarcimento si matura immediatamente e l'altra in ragione proporzionale al numero di anni effettivamente vissuti. E si aggiunge che la prima quota è variabile, nel senso che cresce col progressivo aumentare della percentuale di invalidità permanente; mentre la seconda quota, che si acquisisce nel tempo, segue il criterio di proporzionalità*".

13. Con atto di citazione notificato il *16.02.2025*, *Parte_1* e *Parte_2* **-** quali eredi di *[...] Persona_1* - hanno instaurato la c.d. **fase rescissoria** del procedimento.

Le attrici in riassunzione hanno così ripreso le argomentazioni sviluppate dagli *Parte_6*

I. La Sentenza N° 2797/2021 deve essere riformata laddove ha liquidato il c.d. danno da premorienza mediante applicazione dei criteri delle tabelle milanesi, espressamente ritenuti iniqui ed illegittimi dalla Suprema Corte.

II. Pur dovendo aderire al criterio della proporzionalità, la liquidazione del danno da premorienza resta equitativa ed è rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, chiamato ad individuare - fra i criteri alternativi legittimamente applicabili in luogo di quello milanese - anche il criterio previsto dalle tabelle liquidatorie del Tribunale di Roma che distinguono una quota di danno immediatamente maturata, correlata all'adattamento alla menomazione psicofisica, ed una quota maturata nel tempo, proporzionale agli anni di effettiva sopravvivenza successivi all'illecito.

III. Di qui, la pretesa riliquidazione del danno non patrimoniale da premorienza, in via principale, mediante applicazione delle tabelle romane e, in via subordinata, mediante il criterio proporzionale, con esclusione - in ogni caso - del sistema milanese.

IV. Nel dettaglio dei conteggi illustrati, secondo le tabelle milanesi, per un'invalidità permanente complessiva del 60% e per una invalidità preesistente del 15%, il danno non patrimoniale iatrogeno differenziale sarebbe pari ad € 463.382,00, incrementato della massima personalizzazione del 25% (asseritamente *"già riconosciuta e non impugnata"*) per € 115.845,80, con un importo complessivo pari ad € 579.227,50.

[redacted] le tabelle romane, la quota di danno maturata immediatamente, pari al 30%, ammonterebbe ad € 173.768,25; la quota maturata in relazione alla sopravvivenza effettiva, calcolata su 7 anni rispetto alla vita media residua, sarebbe pari ad € 157.678,93; il totale del danno da premorienza sarebbe di € 331.447,56.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

VI. Nelle conclusioni sono state chieste - senza cifre - *"le somme che risulteranno di Giustizia"*, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data dell'evento illecito, trattandosi di debito di valore.

14. In data *27.05.2025*, [redacted] ha depositato comparsa di costituzione e risposta in cui ha contrastato le pretese avversarie per i seguenti motivi:

- l'Ordinanza della Corte di Cassazione N° 29832/2024 ha fornito indicazioni vincolanti ed univoche sul criterio di liquidazione del danno da premorienza, imponendo al Giudice del rinvio l'applicazione del **criterio proporzionale puro**, da assumere come parametro principale ed esclusivo;
- il richiamo alle tabelle romane ha carattere meramente illustrativo e non può derogare al principio di diritto espresso che impone di parametrare il risarcimento alla durata effettiva della vita residua della vittima;
- la quantificazione del danno da premorienza deve avvenire solo applicando il **criterio proporzionale**, assumendo come base il danno che sarebbe spettato al *de cuius* se fosse rimasto in vita, determinato secondo il criterio del **danno differenziale** tra invalidità complessiva ed invalidità preesistente, applicando le tabelle milanesi 2024 oppure - in via alternativa - la **Tabella Unica Nazionale *ex* art. 138 cod. ass.**; così, parametrando tale importo alla durata effettiva della sopravvivenza (sette anni) rispetto all'aspettativa di vita residua (17,8 anni), si giungerebbe ad un danno da premorienza pari ad *€ 119.878,15* secondo le tabelle milanesi e pari ad *€ 112.554,89* secondo la TUN;
- la massima personalizzazione del danno (25%) di cui alla Sentenza d'Appello N° 2797/2021 non è passata in giudicato, poiché l'intero capo relativo alla liquidazione del danno da premorienza è stato cassato dalla Suprema Corte;
- la personalizzazione, quale componente della quantificazione del danno, deve essere *in toto* riconsiderata in sede di Rinvio, alla luce del nuovo criterio liquidatorio adottato, restando rimessa alla valutazione discrezionale del Collegio la determinazione della sua eventuale applicazione e misura.

15. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del ***12.01.2026***.

16. Ai fini della decisione, giova premettere - in linea di principio - quanto segue.

Il c.d. danno iatrogeno è da intendersi come l'aggravamento di una lesione preesistente dovuto a responsabilità del personale sanitario.

Il concetto di danno iatrogeno differenziale si riferisce - specificamente - alla parte di danno che si sarebbe potuta evitare se l'intervento medico fosse stato adeguato, distinguendosi - così - dal danno complessivo subito dal paziente.

Dunque, affinché si possa parlare di danno iatrogeno devono concorrere questi tre elementi:

- patologia preesistente,
- intervento clinico, diagnostico o terapeutico errato,
- aggravamento dello stato di salute del paziente dovuto all'errore medico.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

La necessaria presenza di detti requisiti è ciò che differenzia il danno iatrogeno dal mero danno biologico.

Si tratta di un danno "nuovo" che si aggiunge alla patologia di base per effetto di una condotta colpevole del sanitario.

Non è un pregiudizio del tutto autonomo, ma si "innesta" su una pregressa situazione patologica che già aveva compromesso la salute del paziente; è per questo che si parla di "danno differenziale" e con tale espressione si richiama anche il concetto di danno sofferto come conseguenza di una complicanza dovuta a responsabilità medica.

In sostanza, si tratta della "porzione" di danno che eccede il pregiudizio che il paziente aveva già subito o che - comunque - avrebbe subito per effetto della malattia pregressa; è il *quid pluris* riconducibile esclusivamente alla condotta del sanitario.

17. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 7577/2007 e n. 2335/2001, **ha stabilito** che, per calcolare il *danno iatrogeno*, si deve sottrarre dal grado complessivo di invalidità la parte che sarebbe comunque esistita anche senza l'errore medico.

Nella sentenza n. 26117/2021, la Corte **ha** - poi - **spiegato** che bisogna considerare due valori:

1. l'invalidità totale che il paziente ha subito, inclusi i postumi causati dall'errore medico;

2. l'invalidità che il paziente avrebbe avuto comunque, anche senza l'errore.

Il risarcimento deve essere calcolato sottraendo il secondo valore dal primo.

Più precisamente, il *danno iatrogeno* (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato:

- **monetizzando** il grado complessivo di invalidità permanente accertato *in corpore*;
- **monetizzando** il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
- **detraendo il secondo importo dal primo**.

Serve una sottrazione fra valori monetari corrispondenti alle relative percentuali di IP, basandosi sulle tabelle del danno biologico.

Siffatto criterio è stato avallato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 18442/2023) ed è preferibile perché evita ingiuste sottostime del danno.

18. La medesima Cassazione, con ordinanza n. 31.03.2025, n. 8481, **ha** ulteriormente **precisato**:

*"In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa **sia deceduta** per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto* iure successionis *va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

statistica, ma è un dato noto; d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte".

Invero, un criterio liquidativo diversificato per fasce di età deve ritenersi "inidoneo" ad esprimere la peculiarità della fattispecie, essendo utilizzato per calcolare l'aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel momento in cui la persona viene a mancare.

Dal confronto fra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza emerge che le prime sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità ed all'età della vittima, che rileva anche perché indica - tendenzialmente, secondo le aspettative di durata media della vita - per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione.

Una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare, proprio perché il calcolo si fonda pure su un'aspettativa di vita.

Diversamente, il danno da premorienza prende le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisca, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico.

Inoltre, secondo la Corte Suprema:

"una tabella sul danno da premorienza, per poter essere "equa"… deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale. Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo…non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza (ovvero del pregiudizio) che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento" (v. Cass. n. 41933 del 2021, richiamata anche dall'Ordinanza di Rinvio nella fattispecie in esame).

19. Con Ordinanza n. 25474 del 17.09.2025, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte ha ribadito che le tabelle milanesi non risultano eque per la liquidazione del danno da premorienza.

Come già rimarcato dall'Ordinanza di Rinvio N° 29832/2024 per cui è causa, siffatti criteri liquidatori portano a risultati illogici, in quanto ipotizzano una decrescenza del danno in funzione del tempo, in contrasto con la natura stessa del danno permanente.

Per contro, deve essere applicato il principio della parità temporale, ossia a parità di durata della vita residua e di invalidità permanente, il risarcimento deve essere equivalente, senza distinzioni artificiose tra sofferenza già sopportata e sofferenza futura.

In sintesi, il ragionamento della Cassazione si fonda su due capisaldi:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

- **illegittimità della decrescenza del danno**: un danno permanente non può ridursi nel tempo;
- **eguaglianza risarcitoria**: la durata della sofferenza, vissuta o prevedibile, deve condurre a ristori paritari;
- **equità nella liquidazione del danno da premorienza**: non può essere inferiore al ristoro derivante dalla permanenza in vita per un analogo periodo;
- **inadeguatezza delle tabelle milanesi**: superate in favore di criteri maggiormente rispettosi dei principi costituzionali di uguaglianza ed integrale ristoro del danno.

20. A questo punto, si deve considerare - in termini generali - che le c.d. tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale *non* rientrano tra le fonti dell'Ordinamento; *non* rivestono natura normativa neppure come elementi richiamati *ab externo* ad integrare la fattispecie che regola l'esercizio del potere equitativo del Giudice di merito; ad esse *non* fanno espresso rinvio gli artt. 2056 e 1226 c.c.; la loro modifica nel corso del giudizio *non* opera come *jus superveniens* che il Giudice è obbligato ad applicare.

Tuttavia, le tabelle costituiscono un utile parametro di verifica della legittimità dell'attività di giudizio, in quanto consentono - avuto riguardo alle caratteristiche di omogeneità ed uniformità di trattamento di situazioni "tipo" che i criteri tabellari esprimono - di valutare detta attività sotto il profilo della congruità e rispondenza - della **liquidazione equitativa** - al principio generale per cui al soggetto leso deve attribuirsi l'integrale ristoro del danno, assumendo a riferimento indici *standard* correlati a qualità e condizioni soggettive ed oggettive delle persone lese, intendendosi tali quegli elementi di valutazione che sono reputati socialmente rilevanti per giungere ad un ristoro del danno - non altrimenti dimostrabile con esatta precisione nel *quantum* - da stimarsi come "giusto" secondo il comune apprezzamento che emerge dal contesto storico-sociale nel quale tali criteri di liquidazione sono chiamati ad operare (v. Cass. n. 22183/2025).

Alla nozione di **equità** è connaturata non solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione; ne segue che il Giudice che *non* si sia attenuto ai criteri tabellari, qualora *non* fornisca una motivata giustificazione di tale scelta in relazione al caso concreto, *non* assolve all'obbligo che gli è richiesto di ristorare integralmente il danno non patrimoniale.

Come si è detto, alla variazione tabellare *non* si applica la regola *tempus regit actum*, dato che le tabelle non disciplinano i requisiti di validità di una fattispecie quanto alla fase genetica o alla produzione di effetti giuridici, bensì operano esclusivamente sul piano dell'esercizio del potere discrezionale riservato al Giudice nella liquidazione equitativa del danno, ossia sul piano della risposta che il Giudice è tenuto a dare rispetto alla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato, avente titolo in un rapporto giuridico che - finché pende il giudizio - **non** può ritenersi esaurito e che **non** può ammettere la liquidazione in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

via equitativa alla stregua di criteri divenuti obsoleti nelle more del giudizio di merito (v. Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 9367/2016).

In particolare, allorquando il Giudice di Appello esercita il suo ministero riprovvedendo alla liquidazione del danno già liquidato dal primo Giudice secondo una tabella risalente ad una certa data, egli - dovendo osservare l'art. 1226 c.c. - ha il dovere di applicare la tabella aggiornata eventualmente sopravvenuta e non può - per applicarla - esigere l'istanza di parte, giacché il potere *ex* art. 1226 c.c. (ormai cristallizzatosi in Appello nel senso dell'applicazione del relativo sistema tabellare) è potere esercitabile d'ufficio e l'applicazione dell'aggiornamento fa parte del suo contenuto (v. Cass. n. 22183/2025).

Da poco, la Suprema Corte (v. n. 24349/2025) si è nuovamente soffermata sul ruolo e la natura giuridica delle tabelle elaborate dalla giurisprudenza, smentendo in maniera netta che tali strumenti abbiano un valore "paranormativo" e delineando il superamento del principio che per anni ha guidato la prassi applicativa soprattutto con riguardo alle c.d. tabelle milanesi.

21. Alla luce di tutto quanto fin qui considerato, sembra congruo fare riferimento al metodo di calcolo "ibrido" adottato dalla medesima parte *Parte_4* [tabelle milanesi + tabelle romane], con i necessari "correttivi" che devono accompagnare l'applicazione fedele dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte nel caso in esame.

Peraltro, a pagina 8 dell'Ordinanza di Rinvio si legge: *"**L'applicazione delle tabelle milanesi** del 2018, dunque, **è avvenuta correttamente**, trattandosi delle tabelle vigenti al momento della decisione (ordinanza 28 giugno 2018, n. 17018)"*.

Secondo le indicate tabelle di Milano aggiornate al 2024:

- all'invalidità permanente del **60%** in una persona di **67 anni**, con il solo incremento per "sofferenza soggettiva" risultante da CTU e senza "massima personalizzazione" (contestata e rimasta priva di qualunque riscontro concreto e specifico), corrisponde il risarcimento del danno non patrimoniale di ***€ 505.664,00***;

- all'invalidità permanente del **15%** in una persona di **67 anni**, con il solo incremento per "sofferenza soggettiva" risultante da CTU e senza "massima personalizzazione" (contestata e rimasta priva di qualunque riscontro concreto e specifico), corrisponde il risarcimento del danno non patrimoniale di ***€ 42.281,00***;

- il pregiudizio iatrogeno subito da *Persona_1* è costituito dalla differenza dei due importi, pari ad ***€ 463.383,00***.

Secondo le invocate tabelle di Roma 2025:

- **c.d. quota immediata**

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

€ 463.383,00 [danno accertato] * 30% [percentuale acquisita immediatamente] = ***€ 139.014,90***

- **c.d. quota dinamica**

€ 463.383,00 [danno accertato] – € 139.014,90 [quota immediata] = € 324.368,10

€ 324.368,10 : 15 (v. differenza fra 82 anni, quale aspettativa di vita maschile secondo parametri ISTAT, e 67 anni vissuti) = € 21.624,54

Questo importo è da moltiplicare per gli anni in cui è "sopravvissuto" *Persona_1* pari a circa 7 (arrotondando 6 anni e 8 mesi), fra luglio 2012 (v. intervento chirurgico che ha generato i postumi da responsabilità medica) e marzo 2019 (decesso)

€ 21.624,54 x 7 = ***€ 151.371,78*** [quota dinamica]

- sommando le due componenti si ottiene danno da premorienza pari a *€ 290.386,68.*

22. Al capitale così determinato vanno DETRATTE le somme già ottenute (all'esito dell'Appello) per il "medesimo titolo" dalle eredi di *Persona_1* [v. € 105.998,00 di c.d. danno intermittente + € 77.000,00 di ITT]; alla differenza si aggiungono gli interessi *ex* art. 1284, comma 1, c.c. dall'evento [redacted] sino al saldo, conteggiati sull'importo **capitale devalutato** al momento dell'evento-morte e **rivalutato** di anno in anno secondo l'indice ISTAT.

23. Non resta che riformare parzialmente la Sentenza di II Grado nei termini di cui si è appena detto.

24. Le spese legali riguardanti le eredi di *Persona_1* seguono la soccombenza di *CP_ n. 1* per il giudizio di Cassazione e per il Rinvio [mentre per il I Grado e l'Appello vi è già stata liquidazione a loro favore ad opera del Tribunale e della Corte] e si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, secondo lo scaglione € 52.001,00-€ 260.000,00, per le fasi espletate.

P. Q. M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:

1- In parziale riforma della Sentenza N° 2797/2021 della Corte di Appello di Venezia-IV Sezione Civile, CONDANNA [redacted] a risarcire *iure hereditatis* - a titolo di danno iatrogeno subito dal defunto *Persona_1* - in favore delle eredi *Parte_1* (50%) e *Parte_2* (50%) ***€ 290.386,68***, importo da cui vanno DETRATTE le somme già ottenute (all'esito dell'Appello) per il "medesimo titolo" dalle eredi di *Persona_1* calcolando sulla differenza anche gli interessi *ex* art. 1284, comma 1, c.c. dall'evento [redacted] sino al saldo, conteggiati

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558

sull'importo **capitale devalutato** al momento dell'evento-morte e **rivalutato** di anno in anno secondo l'indice ISTAT.

2- CONDANNA *CP_1* a rifondere a *Parte_1* e *Parte_2* - con distrazione a favore del difensore, avv. [redacted] dichiaratasi antistataria - le seguenti spese di lite:

- **€ 7.655,00**, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, per il Giudizio di Cassazione;
- **€ 9.991,00**, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, per il Giudizio di Rinvio.

Venezia, 16.02.2026.

La Relatrice

Dott.ssa Barbara Gallo

La Presidente

Dott.ssa Rita Rigoni

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-558